



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

ASSOGASTECNICI

Associazione Nazionale Imprese gas tecnici, speciali, medicinali

S T A T U T O

GIUGNO 2015

ASSOGASTECNICI

Approvato dall'Assemblea costitutiva del 1985

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 28 maggio 1995

Modificato dall'Assemblea straordinaria dell'11 ottobre 2000

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 4 giugno 2003

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 6 maggio 2010

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 30 maggio 2013

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 17 giugno 2015

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Costituzione – Denominazione	Art. 1	Pag. 1
Sede	Art. 2	Pag. 2
Scopi	Art. 3	Pag. 2

TITOLO II

SOCI

Requisiti	Art. 4	Pag. 4
Ammissione	Art. 5	Pag. 6
Diritti dei Soci	Art. 6	Pag. 7
Obblighi, durata	Art. 7	Pag. 8
Contributi	Art. 8	Pag. 9
Sanzioni	Art. 9	Pag. 10
Cessazione della qualifica di socio	Art. 10	Pag. 12

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Organi	Art. 11	Pag. 13
Assemblea	Art. 12	Pag. 13
Adunanza dell'Assemblea	Art. 13	Pag. 16
Convocazione dell'Assemblea	Art. 14	Pag. 17
Costituzione, Deliberazioni dell'Assemblea	Art. 15	Pag. 18
Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale	Art. 16	Pag. 19
Attribuzioni dell'Assemblea	Art. 17	Pag. 19
Commissione Direttiva	Art. 18	Pag. 20

Riunioni della Commissione Direttiva	Art. 19	Pag. 22
Attribuzioni della Commissione Direttiva	Art. 20	Pag. 24
Comitato di Presidenza	Art. 21	Pag. 26
Riunioni del Comitato di Presidenza	Art. 22	Pag. 26
Attribuzioni del Comitato di Presidenza	Art. 23	Pag. 28
Presidente	Art. 24	Pag. 29
Vice Presidente	Art. 25	Pag. 31
Disposizioni generali sulle Cariche	Art. 26	Pag. 32
Direttore	Art. 27	Pag. 33
Gruppi Merceologici	Art. 28	Pag. 34

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Rendiconto consuntivo e budget	Art. 29	Pag. 35
--------------------------------	---------	---------

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Modificazioni statutarie	Art. 30	Pag. 36
Scioglimento	Art. 31	Pag. 37

TITOLO VI

NORME FINALI

Adeguamento	Art. 32	Pag. 37
Norma di rinvio	Art. 33	Pag. 38

CODICE COMPORTAMENTALE ASSOGASTECCNICI

Parte generale	Pag. 39
Nome di comportamento	Pag. 39
Sicurezza e qualità dei prodotti	Pag. 40
Sicurezza della produzione e della distribuzione e protezione ambientale	Pag. 40
Tutela dell'immagine e della credibilità del settore dei gas tecnici	Pag. 41
Rispetto delle disposizioni normative Antitrust	Pag. 41

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

È costituita con durata illimitata all'interno e nell'ambito di Federchimica "Federazione Nazionale dell'Industria Chimica" di seguito anche Federazione, aderente a Confindustria, ai sensi e ai fini dello Statuto della stessa, l'Associazione nazionale imprese gas tecnici, speciali, medicinali, in forma abbreviata ASSOGASTECNICI.

ASSOGASTECNICI è articolata nei seguenti Gruppi merceologici:

a) Gruppo gas tecnici e speciali che rappresenta i seguenti settori:

- aria, azoto, ossigeno, argon, elio ed altri gas rari
- idrogeno
- acetilene
- anidride carbonica
- anidride solforosa
- idro/cloro/fluorocarburi
- altri gas tecnici, gas speciali, loro miscele

b) Gruppo gas medicinali e servizi per il settore ospedaliero che rappresenta i seguenti settori:

- ossigeno AIC
- protossido di azoto AIC
- anidride carbonica DM
- altri gas AIC o DM
- altri gas o miscele di gas per usi terapeutico e diagnostico
- fornitura servizi e attrezzature per il settore ospedaliero

- c) Gruppo Gas Medicinali e Servizi di Assistenza Domiciliare che rappresenta i seguenti settori:
- Ossigeno AIC per ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare
 - Assistenza e monitoraggio di pazienti in cura domiciliare
Attività diagnostiche preliminari, quali la polisonnografia, domiciliari o presso strutture sanitarie
 - Nutrizione artificiale domiciliare
Attività accessorie tecniche e sanitarie di sostegno a pazienti domiciliarizzati

Essa adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica. ASSOGASTECNICI può aderire ad altre Associazioni nazionali, estere o sovranazionali purché non vi aderisca Federchimica anche in rappresentanza di ASSOGASTECNICI

ART. 2

SEDE

L'Associazione ha sede in Milano presso Federchimica.

ART. 3

SCOPI

All'Associazione è affidata, in forma autonoma, nell'ambito di Federchimica e nel rispetto delle disposizioni di Confindustria e della Federazione in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema:

- a) la trattazione di problemi di specifico interesse del settore,
- b) la tutela degli interessi delle imprese associate e dell'immagine del settore stesso;

- c) l'assistenza sul piano tecnico-economico delle imprese associate.

L'Associazione ha autonomia decisionale e operativa nonché di rappresentanza all'esterno per il settore, allorché le iniziative da assumere la riguardino specificamente e non rientrino nelle funzioni spettanti a Federchimica. Le decisioni e l'attività non devono essere in contrasto con lo Statuto e la politica generale di Federchimica e comunque devono con questa essere concordate nel caso di coinvolgimento di altre Associazioni di settore facenti parte della Federazione.

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) promuovere con adeguate iniziative lo sviluppo e la crescita dei prodotti e delle tecnologie;
- b) favorire la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti e tecnologie efficaci e sicuri a tutela dell'ambiente;
- c) promuovere il progresso scientifico e tecnologico anche collaborando con le Autorità competenti nello studio, la formazione e l'attuazione di norme tecniche che comunque riguardino i settori di cui all'art. 1;
- d) istituire e mantenere i rapporti con Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- e) favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente l'immagine ed il ruolo delle imprese associate, anche promuovendo iniziative editoriali all'uopo;
- f) assistere gli associati in tutti i casi nei quali l'intervento richiesto è conforme alle finalità dell'Associazione;
- g) attuare una disciplina ed una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento delle imprese sia conforme alle finalità dell'Associazione e all'etica, secondo il Codice Comportamentale allegato al presente Statuto, di cui costituisce parte integrante;

h) promuovere l'esercizio dell'attività dei Soci nel rispetto delle regole della concorrenza.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

Le eventuali attività di natura commerciale devono essere strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

L'Associazione nel riconoscere tra i propri valori fondanti il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei Valori Associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i soci alla sua osservanza. Le imprese associate respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato e collaborano con le forze dell'ordine e le Istituzioni per contrastare ogni episodio di attività illegale.

TITOLO II

SOCI

ART. 4

REQUISITI

Possono aderire all'Associazione le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, le cui attività rientrino tra quelle dei Gruppi merceologici di cui all'art.1.

I soci possono essere ordinari o aggregati.

Sono soci *ordinari*:

- a) le imprese che svolgono in Italia, direttamente o nell'ambito del gruppo industriale di cui fanno parte, attività industriale di produzione di prima trasformazione (processo di produzione del gas) di almeno uno dei gas di cui all'art. 1 lettera a);
- b) le imprese che svolgono in Italia, direttamente o nell'ambito del gruppo industriale di cui fanno parte, attività industriale, autorizzata secondo le leggi sanitarie vigenti, di produzione di prima trasformazione di almeno due dei gas inseriti nella Farmacopea Ufficiale di cui all'art. 1 lettera b);
- c) le imprese che svolgono in Italia, direttamente o nell'ambito del gruppo industriale di cui fanno parte, attività di ossigenoterapia domiciliare, dotate di AIC per ossigeno liquido in contenitori mobili e ossigeno compresso e di almeno un relativo stabilimento di produzione, e forniscono altri servizi e dispositivi sanitari alla persona, svolti secondo le leggi sanitarie vigenti;

Sono soci aggregati:

- c) le imprese che operano nel mercato nazionale e che appartengono a gruppi industriali con impianti di produzione di prima trasformazione di almeno uno dei gas di cui all'art. 1, in uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- d) le imprese che operano nel mercato nazionale e che appartengono a gruppi industriali con impianti di produzione di prima trasformazione di almeno uno dei gas di cui all'art. 1, in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea;
- e) le imprese che esercitano in Italia:
 - attività di produzione di seconda trasformazione (riempimento di recipienti per gas) di almeno uno dei gas di cui all'art. 1 lettera a);

- attività di produzione di prima trasformazione di uno solo dei gas inseriti nella Farmacopea Ufficiale di cui all'art. 1 lettera b);
- attività di produzione di seconda trasformazione di gas di cui all'art. 1 lettera b);

Le imprese che hanno i requisiti dei soci ordinari non possono aderire all'Associazione come soci aggregati.

I soci aggregati non devono snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

L'adesione delle imprese di cui alle lettere c), d), e), è disciplinata nel Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

ART. 5

AMMISSIONE

Possono richiedere di far parte dell'Associazione, le imprese che svolgono una o più delle attività merceologiche di cui all'art.1 e che ne facciano regolare domanda, sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante dell'impresa, contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti dei Gruppi merceologici di appartenenza.

L'ammissione delle imprese all'Associazione e ai Gruppi merceologici è subordinata al rispetto delle procedure previste dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica; l'Associazione può richiedere alle imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire.

L'adesione all'Associazione e ai Gruppi merceologici è contestuale e obbligatoria all'adesione a Federchimica.

I Rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale, morale e di deontologia associativa, anche con riferimento a quanto previsto dallo Statuto di Federchimica, dal Codice Etico confederale, dalla Carta dei Valori Associativi e dal Codice Comportamentale Assogastecnici.

L'Associazione può richiedere alle imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire in base all'art. 5 dello Statuto di Federchimica.

Le domande di ammissione, sono sottoposte all'approvazione della Commissione Direttiva dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1. Successivamente sono sottoposte all'approvazione della Commissione Direttiva di Assogastecnici.

A detti Organi è demandato di accertare i requisiti necessari, in base a quanto stabilito dal presente Statuto e dai rispettivi Regolamenti.

La Commissione Direttiva provvede a trasmettere le proprie delibere al Consiglio Direttivo di Federchimica.

Le delibere di accoglimento diventano definitivamente esecutive dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica.

ART. 6

DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza posta in essere dall'Associazione nonché quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.

Restano invece escluse, per i soci aggregati, tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta.

I soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari.

Tutti i soci hanno diritto ad avere attestata la partecipazione al Sistema confederale.

ART. 7

OBBLIGHI, DURATA

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per le imprese associate, di osservare il presente Statuto, i Regolamenti dei Gruppi merceologici, le deliberazioni dei rispettivi Organi, nonché di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell'appartenenza al sistema confederale.

Con l'adesione all'Associazione i Soci, sia effettivi sia aggregati, si impegnano a partecipare alle rilevazioni statistiche sugli infortuni, secondo le modalità stabilite dall'Associazione.

I dati forniti dai Soci saranno mantenuti riservati ed ogni comunicazione relativa alle analisi statistiche riguarderà solo dati aggregati.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica, l'attività di socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Si applicano, in ogni caso, per analogia, le disposizioni previste dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica.

L'adesione ha durata biennale, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'ammissione, e, in seguito si intende tacitamente rinnovata.

L'impresa associata può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R.
Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30.

ART. 8

CONTRIBUTI

Le imprese associate devono versare, in aggiunta ai contributi di spettanza di Federchimica, determinati dalla stessa, i contributi dell'Associazione e gli eventuali contributi dei Gruppi merceologici di appartenenza, nell'ammontare e nei termini deliberati dalle competenti Assemblee su proposta delle relative Commissioni Direttive, con le modalità di cui ai rispettivi Regolamenti.

Qualora più imprese già associate facessero parte di un medesimo gruppo societario, l'impresa capogruppo potrà optare per il conteggio dei contributi associativi basati sul fatturato e sul numero dei dipendenti consolidato dell'insieme di aziende associate interessate e facenti parte del gruppo, in alternativa alla dichiarazione del fatturato e del numero di dipendenti di ogni singola azienda associata.

Nel caso in cui si opti per il pagamento dei contributi sulla base dei dati consolidati di un gruppo di aziende associate, tutte le aziende interessate facenti parte del gruppo dovranno comunque versare la quota fissa, minima, del contributo ad Assogastecnici.

Le imprese sono tenute a comunicare la volontà, di anno in anno, di modificare o mantenere le modalità di conteggio dei contributi entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il versamento dei contributi viene effettuato, entro il primo trimestre di ciascun esercizio, a Federchimica che provvede alla contabilizzazione di spettanza.

L'Assemblea può adottare criteri, parametri e termini di contribuzione anche diversi per la copertura sia di parte dei costi, sia dei costi riferentisi a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustificano una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.

Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Federazione, a norma dei commi precedenti, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

ART. 9

SANZIONI

Le imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto e dello Statuto di Federchimica nonché ai Regolamenti dei Gruppi merceologici di appartenenza, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura scritta e motivata;
- b) sospensione del diritto dell'impresa associata dall'utilizzo dei servizi e da ogni attività associativa di Federchimica e dell'Associazione compresa la partecipazione all'Assemblea dell'Associazione e a quella dei Gruppi merceologici di appartenenza. La sospensione per una

- durata massima di sei mesi, obbliga l'impresa associata a corrispondere anche per la durata sanzionata i contributi dovuti;
- c) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono cariche direttive in ASSOGASTECNICI e/o nei Gruppi merceologici;
 - d) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono, in rappresentanza di FEDERCHIMICA-ASSOGASTECNICI e/o dei Gruppi merceologici, cariche in Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sopranazionali;
 - e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
 - f) sospensione dell'impresa associata dall'utilizzo dei servizi e da ogni attività associativa dell'Associazione e del/dei Gruppi;
 - g) espulsione secondo quanto previsto dall'art. 9.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, o anche cumulativamente, dalla Commissione Direttiva.

Le delibere della Commissione Direttiva riguardanti le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), del presente articolo devono essere comunicate per iscritto a Federchimica.

E' ammessa, per questa tipologia di sanzioni, la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri di Federchimica nel termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica dl provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo sull'applicazione della sanzione.

Le delibere di proposta di cui alla lettera g) del presente articolo vengono trasmesse al Consiglio Direttivo di Federchimica affinché provveda in base agli artt. 8 e 9 dello Statuto della stessa.

In attesa della pronuncia del Consiglio Direttivo di Federchimica l'impresa aderente ed i suoi rappresentanti

sono sospesi a tutti gli effetti da ASSOGASTECNICI e dai Gruppi merceologici.

ART. 10

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- a) per disdetta da parte del socio, nei modi e nei termini previsti all'art. 7
- b) per cessazione dell'attività dell'impresa associata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per recesso esercitato in base all'art. 30;
- e) perdita dei requisiti associativi;
per espulsione, deliberata dalla Commissione Direttiva per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti dei Gruppi merceologici o per ripetuta morosità, tenuto presente quanto stabilito dall'art. 9.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma dell'art. 5.

Terminato il preavviso di cui all'art. 7, la cessazione della qualifica di socio comporta, per gli esponenti dell'impresa, la perdita automatica sia di tutte le cariche rivestite all'interno dell'Associazione, sia di tutti gli incarichi di rappresentanza esterna per conto della stessa.

L'impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:

- nel caso di dimissioni sino alla data di scadenza del rapporto associativo, secondo quanto stabilito all'art. 7;
- entro i termini di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;
- nel caso di recesso esercitato in base all'art. 30: il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Commissione Direttiva;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Vice Presidente.

ART. 12

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate.

Ciascun socio può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio avente diritto di voto; questi però non può avere più di una delega.

Le imprese che fanno riferimento sia direttamente sia indirettamente alla stessa controllante, anche se non residente in Italia, sono considerate, a questo solo fine, come una sola impresa associata.

Ciascun socio dispone in Assemblea di una determinata entità di voti, in ragione degli addetti e della fascia di fatturato di appartenenza; per numero di addetti e per fatturato delle singole imprese si intende rispettivamente quello del personale preposto e quello del fatturato, relativi alle sole attività rappresentate dai settori merceologici di cui all'art. 1, ed esercitate all'interno del territorio italiano. Il fatturato corrispondente a ciascuna fascia è determinato dall'Assemblea su proposta della Commissione Direttiva.

Qualora un socio abbia optato per il pagamento dei contributi sulla base del fatturato e del numero di dipendenti consolidato nell'ambito di un gruppo societario, esso rappresenterà in Assemblea tutte le imprese aderenti appartenenti al gruppo stesso.

I voti saranno attribuiti utilizzando, quale riferimento, i dati consolidati dalle stesse.

Il numero dei voti di ciascun socio è calcolato secondo la seguente tabella:

Per i soci ordinari:

In base agli addetti:

- da 1 a 200 addetti: 1 voto per ogni 50 addetti o frazione
- da 201 a 800 addetti: 1 ulteriore voto per ogni 75 addetti o frazione
- da 801 a 1990 addetti 1 ulteriore voto per ogni 85 addetti o frazione

- oltre 1990 addetti: 1 ulteriore voto per ogni 100 addetti o frazione

In base al fatturato:

- fascia I: 2 voti
- fascia II: 9 voti
- fascia III: 12 voti
- fascia IV: 20 voti
- fascia V: 45 voti

Per i soci aggregati:

In base agli addetti:

- fino a 200 addetti: 1 voto
- da 201 a 1985 addetti: 1 ulteriore voto ogni 85 addetti o frazione

In base al fatturato:

- fascia I: 1 voto
- fascia II: 2 voti
- fascia III: 3 voti
- fascia IV: 5 voti
- fascia V: 11 voti

In caso di votazione a scrutinio segreto, i criteri di ripartizione dei voti delle singole imprese devono assicurare l'anonimato del socio.

Non sono ammessi a votare in Assemblea i soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.

Tali imprese possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

ART. 13

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

in via ordinaria, una volta all'anno, entro sette mesi dalla fine di ciascun esercizio;

a) in via straordinaria:

- su invito del Presidente di Federchimica;
- su delibera del Comitato di Presidenza;
- su richiesta motivata di tanti soci che corrispondano ad almeno un quarto dei voti spettanti a tutte le imprese associate;
- su richiesta motivata di almeno uno dei Gruppi merceologici di cui all'art.1
- per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per scioglimento della Associazione.

La richiesta da parte del/i Gruppo/i merceologico/i e dei soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

ART. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente, su delibera del Comitato di Presidenza; oppure su invito del Presidente di Federchimica; in caso di assenza o impedimento del Presidente l'Assemblea è convocata, dal Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo l'Assemblea è convocata dal Componente più anziano per età presente del Comitato di Presidenza. La firma del Vice Presidente o del componente il Comitato di Presidenza più anziano per carica presente del Comitato di Presidenza. La firma del Vice Presidente o del componente il Comitato di Presidenza più anziano per età presente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Nell'avviso dovranno essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

Su delibera della Commissione Direttiva, l'Assemblea può avere luogo anche per referendum scritto, nelle forme stabilite dal Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica e secondo le modalità previste dall'art. 30.

Copia delle convocazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria viene trasmessa a Federchimica.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.

ART. 15

COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche e a maggioranza relativa per quanto concerne le nomine e le deliberazioni riguardanti le persone.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene, la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.

Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 30.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione si applicano gli artt. 30 e 31.

Ai fini dello scrutinio le schede elettorali si distinguono in valide, nulle e bianche.

Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

ART. 16

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo dal Componente più anziano di carica presente del Comitato di Presidenza.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento una persona designata dall'Assemblea.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività associativa ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;

- b) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 24;
- c) eleggere i componenti la Commissione Direttiva, secondo quanto stabilito dall'art. 18;
- d) approvare il budget ed il rendiconto consuntivo;
- e) approvare i contributi;
- f) approvare le modificazioni del presente Statuto attuabili secondo lo Statuto di Federchimica e con le modalità previste dall'art. 30;
- g) sciogliere l'Associazione secondo le modalità previste dall'art. 31;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Commissione Direttiva, dal Comitato di Presidenza o dal Presidente.

ART. 18

COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva è composta da:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente;
- c) dai Presidenti dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1, ma senza diritto di voto;
- d) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 1;
- e) dai componenti eletti dall'Assemblea, sulla base di una lista di candidati proposta dal Presidente, rispettando i seguenti criteri:
 - 2 componenti in rappresentanza di ogni impresa con fatturato superiore a 260 milioni di Euro, i due componenti si riducono ad uno nel caso il Presidente o un Presidente di Gruppo fosse già espressione della medesima impresa;
 - 1 componente in rappresentanza di ogni impresa con fatturato inferiore o uguale a 260 milioni di Euro e superiore a 130 milioni di Euro, purché l'impresa non sia già rappresentata dal Presidente;

- 1 componente scelto fra imprese con fatturato inferiore o uguale a 130 milioni di Euro, purché l'impresa non sia già rappresentata dal Presidente.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste degli eligendi componenti elettivi.

Le imprese che fanno riferimento, sia direttamente sia indirettamente, alla stessa controllante, anche se non residente in Italia, sono considerate a questi fini come una sola impresa associata, con un fatturato che viene, a questi fini, consolidato.

La Commissione Direttiva elegge tra i suoi componenti con diritto di voto, su proposta del Presidente, il Vice-Presidente, che non può essere espressione della stessa impresa di appartenenza del Presidente.

I componenti la Commissione Direttiva durano in carica tre anni.

Qualora una impresa associata fosse presente in Commissione Direttiva con più di un componente l'impresa dovrà comunicare il nominativo del rappresentante avente diritto di voto.

Ciascun socio, in Assemblea, vota per non più di quattro quinti dei candidati eligendi.

Nel caso vengano a mancare, durante il triennio di carica, uno o più componenti eletti dall'Assemblea, la Commissione Direttiva si integra, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza della Commissione Direttiva.

Non è ammessa la delega tra i componenti la Commissione Direttiva.

ART. 19

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva si riunisce, ordinariamente, almeno tre volte l'anno, ed in via straordinaria su invito del Presidente di Federchimica o quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

La Commissione Direttiva è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, in assenza anche di quest'ultimo, dal Componente più anziano per carica presente del Comitato di Presidenza. La firma del Vice Presidente o del componente il Comitato di Presidenza più anziano presente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data dell'adunanza.

In caso di urgenza può essere convocata con un preavviso di tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Le riunioni possono tenersi anche all'estero, ovvero per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

La Commissione Direttiva è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

Per le deliberazioni, ogni componente la Commissione Direttiva ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene, la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

La Commissione Direttiva è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, in assenza anche di quest'ultimo la riunione è presieduta dal componente più anziano per carica presente della Commissione Direttiva.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive, e comunque quelli che nel corso dell'anno solare non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

I componenti decaduti vengono sostituiti, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.

Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel triennio precedente, nel corso dello stesso siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni alle quali sono stati convocati.

Le deliberazioni della Commissione Direttiva vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento un componente la Commissione Direttiva o un funzionario dell'Associazione, nominato da chi presiede.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

Spetta alla Commissione Direttiva, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Federchimica e delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea:

- a) deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità delle imprese associate;
- b) proporre all'Assemblea il Presidente dell'Associazione secondo quanto stabilito dall'art. 24;
- c) promuovere ed attuare tutto quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, assicurare l'assistenza ed il coordinamento, ove richiesto, nei limiti di cui all'art. 3 lettera f) per le iniziative e le attività delle associate al fine di dare un indirizzo organico all'azione associativa;
- d) assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività dei Gruppi merceologici al fine di dare un indirizzo organico all'azione associativa;
- e) eleggere, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
- f) eleggere, su proposta del Presidente, i componenti il Comitato di Presidenza, secondo quanto previsto all'art. 21;
- g) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori e definirne le norme di funzionamento;
- h) nominare, per specifici problemi del settore, quando occorra tramite Federchimica e comunque d'intesa con la stessa, rappresentanti presso Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate -

ConSORZI, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;

- i) esaminare il rendiconto consuntivo ed il budget, predisposto dal Comitato di Presidenza, da sottoporre all'Assemblea;
- j) proporre all'Assemblea la misura dei contributi;
- k) deliberare sulle domande di adesione in base all'art.5;
- l) deliberare la convocazione straordinaria dell'Assemblea da svolgersi per referendum in base agli artt. 13 e 30;
- m) deliberare l'organico dell'Associazione;
- n) nominare e revocare i Segretari dei Gruppi merceologici;
- o) deliberare sanzioni nei confronti dei Soci inadempienti in base a quanto stabilito all'art. 9;
- p) approvare i Regolamenti dei Gruppi merceologici e le loro eventuali modificazioni prima di sottoporli all'approvazione definitiva del Consiglio Direttivo di Federchimica;
- q) deliberare sulla costituzione, modificazione e scioglimento dei Gruppi merceologici;
- r) approvare eventuali convenzioni di natura organizzativa;
- s) nominare la Commissione di designazione del Presidente, secondo le modalità previste dall'art. 27;
- t) verificare periodicamente la gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

ART. 21

COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente;
- c) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 1;
- d) da 2 componenti nominati dalla Commissione Direttiva tra i suoi componenti elettivi, e che non siano espressione della stessa impresa o di quelle di cui alle lettere a), b).

Essi durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti, essi sono sostituiti su proposta del Presidente, da altri componenti la Commissione Direttiva, e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.

In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso della scadenza decadono con la nomina del successore.

ART. 22

RIUNIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno ed in via straordinaria su invito del Presidente di Federchimica o quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.

Il Comitato è convocato dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo dal più anziano per carica presente del Comitato

di Presidenza. La firma del Vice Presidente o del componente più anziano per carica presente il Comitato di Presidenza attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data dell'adunanza.

Le riunioni possono tenersi anche all'estero, ovvero per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Il Comitato è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.

I componenti decaduti vengono sostituiti, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.

Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel triennio precedente, nel corso

dello stesso siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni alle quali sono stati convocati.

Le deliberazioni del Comitato vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento un componente il Comitato o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) guidare l'attività della Associazione nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea e dalla Commissione Direttiva;
- b) deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dalla Commissione Direttiva;
- c) deliberare la convocazione della Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, in base a quanto previsto dall'art. 14;
- d) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Commissione Direttiva, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- e) esprimere parere sulla proposta del Presidente riguardante la nomina e la revoca del Direttore, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 34 e 35 "Personale e Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica;
- f) predisporre il rendiconto consuntivo ed il budget per l'esame della Commissione Direttiva.

ART. 24

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta della Commissione Direttiva.

A tal fine, entro il mese di novembre dell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, la Commissione Direttiva nomina a scrutinio segreto - previa nomina di due scrutatori - una Commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra i rappresentanti delle imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che siano espressione dei differenti Gruppi merceologici di cui all'art. 1. Della Commissione di designazione non può far parte il Presidente in carica.

Tale Commissione sottopone alla Commissione Direttiva le indicazioni emerse, sulle quali la Commissione Direttiva decide a scrutinio segreto. Devono comunque essere sottoposte al voto della Commissione Direttiva quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti associativi.

Le indicazioni saranno più di una quando due o più nominativi dovessero raccogliere un significativo numero di segnalazioni.

Al Presidente designato dalla Commissione Direttiva, la Commissione di designazione fornisce tutte le indicazioni raccolte nello svolgimento del proprio mandato.

Il Presidente dura in carica tre anni e termina il suo mandato con l'Assemblea che approva il rendiconto consuntivo del terzo anno del suo mandato.

Il Presidente è e eleggibile per non più di due trienni consecutivi.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza dell'Associazione.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente o a determinati componenti il Comitato di Presidenza o la Commissione Direttiva, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste per l'elezione dei componenti gli Organi dell'Associazione.

Il Presidente si tiene in contatto con il Presidente di Federchimica ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico all'azione federativa.

Il Presidente propone e concorda con Federchimica tenuto conto di quanto previsto agli artt. 34 e 35 e "Personale" e "Direttore Generale" dello Statuto della stessa, la nomina e la revoca del Direttore secondo quanto previsto dall'art. 23 lettera e) nonché l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione secondo quanto previsto dall'art. 20 lettera m).

Il Presidente autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti giustificativi delle spese.

Il Presidente riferisce alla Commissione Direttiva sulla gestione economico-finanziaria.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente la cui firma attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Il Presidente è componente di diritto della Giunta di Federchimica in base a quanto previsto all'art. 18" "Giunta" dello Statuto della Federazione.

ART. 25

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene eletto, su proposta del Presidente, dalla Commissione Direttiva tra i suoi componenti.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

Il Vice Presidente dura in carica tre anni e termina il suo mandato contemporaneamente al Presidente; in caso di cessazione di quest'ultimo per motivo diverso dalla scadenza, decade con la nomina del successore. Esso è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

Il Vice Presidente sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente.

Venendo a mancare il Vice Presidente, la Commissione Direttiva, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione. Il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.

Il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del Presidente.

Il Presidente è componente di diritto della Giunta di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. 18 "Giunta" dello Statuto della Federazione.

ART. 26

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche statutarie sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 "Disposizioni generali sulle cariche" dello Statuto di Federchimica.

I rappresentanti delle imprese associate di cui all'art. 4, lettere c), d), e), non possono essere eletti alle cariche di Presidente, Vice-Presidente e componenti la Commissione Direttiva.

In conformità alle norme stabilite in sede Confederale riguardo alle cariche direttive del Sistema e a quanto previsto dagli artt. 7 e 33 "Obblighi, durata" e "Disposizioni generali sulle cariche" dello Statuto di Federchimica, l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione, nonché di Presidente dei Gruppi merceologici, è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata nel sistema confederale ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla

metà del mandato stesso. Il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che ha eletto gli Organi di cui all'art. 11.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

La perdita dei requisiti soggettivi comporta l'automatica decadenza della carica ricoperta.

ART. 27

DIRETTORE

Il Direttore viene nominato e revocato da Federchimica su proposta del Presidente, in base a quanto previsto dall'art. 23 lettera e) del presente Statuto e dagli artt. 34 e 35 "Personale" e "Direttore Generale".

Il Direttore ha il compito di dirigere la struttura associativa e di assicurarne il regolare funzionamento, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 34 e 35 "Personale" e "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica.

Il Direttore propone al Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 34 e 35 "Personale" e "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica, l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione.

Partecipa, con facoltà di proposizione e di parere, ma senza diritto di voto alle riunioni degli Organi dell'Associazione e dei Gruppi merceologici, ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari.

Funge da Segretario in Assemblea, in Commissione Direttiva ed in Comitato di Presidenza.

Dispone i pagamenti previo accertamento che rientrino nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica dell'Associazione.

Il Direttore informa le Direzioni Centrali di Federchimica in merito alle iniziative e alle attività dell'Associazione e dei Gruppi merceologici, quando abbiano incidenza sugli aspetti di carattere generale d'interesse di Federchimica. E' destinatario di tutte le comunicazioni di Federchimica attinenti i rapporti tra questa, Assogastecnici e i suoi Gruppi merceologici, salvo il caso dei rapporti del Presidente della Federazione con il Presidente dell'Associazione.

ART. 28

GRUPPI MERCEOLOGICI

I Gruppi merceologici di cui all'art. 1, operano sulla base dei Regolamenti deliberati dalle rispettive Assemblee.

I Regolamenti e le eventuali modifiche sono soggetti alla approvazione della Commissione Direttiva dell'Associazione, prima di essere sottoposti all'approvazione definitiva del Consiglio Direttivo di Federchimica.

Ciascun Gruppo merceologico svolge i propri compiti secondo le finalità definite all'art. 3.

Nell'ambito dell'Associazione operano le Segreterie dei Gruppi merceologici, ad ognuna delle quali è affidata la gestione operativa di un Gruppo merceologico, su delibera della Commissione Direttiva.

I Segretari dei Gruppi merceologici sono nominati e revocati dalla Commissione Direttiva dell'Associazione, su proposta del Direttore, d'intesa con gli Organi direttivi dei Gruppi merceologici interessati e tenendo conto di quanto stabilito

dagli artt. 34 e 35 “Personale” e “Direttore Generale” dello Statuto Federchimica.

I Segretari dei Gruppi merceologici partecipano, con facoltà di proposizione e di parere, ma senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dei relativi Gruppi merceologici.

TITOLO IV

ART. 29

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Per ciascun anno solare il Comitato di Presidenza predispose il rendiconto consuntivo ed il budget che recepisce i rendiconti consuntivi ed i budget dei Gruppi merceologici.

Essi sono sottoposti all'esame della Commissione Direttiva e all'approvazione dell'Assemblea.

Tali documenti, dopo l'approvazione dell'Assemblea, vengono trasmessi a Federchimica per essere da questa aggregati.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 30

MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modifiche del presente Statuto, attuabili secondo lo Statuto di Federchimica, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum con il voto favorevole di almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora la Commissione Direttiva ritenga di indire l'Assemblea straordinaria per referendum tra i soci, nelle forme stabilite dal Regolamento al riguardo predisposto da Federchimica, le modificazioni devono essere approvate sempre con la maggioranza di cui al comma precedente.

Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 31

SCIoglIMENTO

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.

L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

TITOLO VI

NORME FINALI

ART. 32

ADEGUAMENTO

Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione che producano effetti sul funzionamento dell'Associazione le stesse si considerano immediatamente operative. L'Associazione dovrà, comunque, procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica.

ART. 33

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni dello Statuto di Federchimica.

CODICE COMPORTAMENTALE ASSOGASTECNICI

PARTE GENERALE

Assogastecnici considera indispensabile che nel settore dei gas tecnici, speciali e medicinali, si attui un continuo miglioramento della sicurezza, della qualità e della protezione dell'ambiente, anche attraverso la messa in comune delle esperienze delle imprese.

Conseguentemente le imprese associate si impegnano ad adottare comportamenti finalizzati a conseguire il massimo livello, compatibile con l'evoluzione tecnologica, in termini di:

- sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
- sicurezza della produzione e della distribuzione;
- massima attenzione alla protezione dell'ambiente;
- tutela dell'immagine e della credibilità del settore dei gas tecnici.

Il rispetto delle norme del presente Codice è prescritto dall'art. 3 dello Statuto e la non osservanza da parte di una impresa associata la rende passibile delle sanzioni previste dall'art. 8 dello Statuto stesso.

NORME DI COMPORTAMENTO

L'attività industriale, requisito essenziale per l'ammissione alla Associazione ed ai relativi Gruppi Merceologici previsto dall'art. 4 a) e b) dello Statuto per i soci ordinari, deve permanere nel tempo attraverso la disponibilità di impianti di produzione di prima trasformazione, normalmente in attività, di un gas (art. 4 a) o di due gas (art. 4 b) di cui all'art. 1, lettere a) e b) rispettivamente, dello Statuto.

La appartenenza alla categoria dei soci aggregati (prevista dall'art. 4 c) e d) dello Statuto) è subordinata all'impegno:

- della permanenza nel tempo della attività di prima trasformazione (prevista dall'art. 4 c) e dall'art.4 d) secondo capoverso) di uno dei gas di cui all'art. 1, lettere a) e b) rispettivamente, dello Statuto;
- che l'attività di produzione di seconda trasformazione (prevista dall'art. 4 d), primo e terzo capoverso) si attui con approvvigionamento da produttori che operino nel rispetto delle norme e secondo principi generali non in contrasto con quelli del presente Codice.

La produzione e la distribuzione dei gas, da parte delle imprese associate, devono avvenire secondo modalità che assicurino il rispetto dei principi generali qui di seguito riportati. A questo fine l'impresa deve disporre di adeguate strutture tecniche e organizzative.

Sicurezza e qualità dei prodotti

I gas forniti, in funzione delle applicazioni cui sono destinati, devono corrispondere alle specifiche di sicurezza e di qualità fissate dalle leggi, dalle normative tecniche, dalle "norme di buona fabbricazione" e dalle raccomandazioni adottate da Assogastecnici.

La modalità di fornitura devono avvenire nel rispetto delle leggi, delle normative tecniche, delle "norme di buona pratica" e delle raccomandazioni adottate da Assogastecnici.

Sicurezza della produzione e della distribuzione e protezione ambientale

Le tecnologie, gli impianti e le attrezzature di produzione ed i recipienti per lo stoccaggio e la distribuzione dei gas devono essere tali da garantire la sicurezza, la salute dei lavoratori, la salubrità degli ambienti di lavoro e il rispetto dell'ambiente, in conformità delle norme di legge e delle raccomandazioni adottate da Assogastecnici.

Tutela dell'immagine e della credibilità del settore dei gas tecnici

Assogastecnici considera incompatibile con gli interessi delle imprese associate e con la disciplina del presente Codice, comportamenti non in linea con le norme di legge, con le normative tecniche, con le “norme di buona fabbricazione e di buona pratica”, con il Codice Etico confederale, con la Carta dei Valori Associativi e con le raccomandazioni adottate da Assogastecnici.

Rispetto delle disposizioni e normative Antitrust

Le regole generali indicate in questo paragrafo si applicano a tutte le attività che si svolgono sotto l'egida di Assogastecnici incluse, ma non solo, le riunioni di:

- Assemblee
- Commissioni Direttive dell'Associazione e dei suoi gruppi merceologici
- Uffici Assogastecnici/Federchimica
- Comitati Tecnici e altri comitati permanenti dell'associazione e dei suoi gruppi merceologici
- Gruppi di lavoro

Assogastecnici è un'associazione nazionale no-profit i cui associati sono concorrenti fra di loro.

Le riunioni di concorrenti che si svolgono sotto la guida di tale associazione non sono di per sé contrarie alle logiche antitrust. In ogni caso, gli associati non possono in alcun modo utilizzare le occasioni di incontro fornite da Assogastecnici per coordinare le proprie attività commerciali.

Ogni singola azienda associata ad Assogastecnici deve esercitare la propria indipendenza di giudizio nel determinare il prezzo dei propri prodotti e servizi, nel trattare con i propri

clienti e fornitori, e nello scegliere i mercati presso i quali competere.

Qualsiasi attività che possa creare anche solo un'apparenza di restrizione o distorsione della competizione sul mercato deve essere assolutamente evitata.

È politica inequivocabile di Assogastecnici quella di conformarsi strettamente ai contenuti e allo spirito della normativa europea antitrust e a leggi similari applicabili in Italia. Infatti, l'art.81 del Trattato della Comunità Europea proibisce espressamente *“accordi fra le imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concertate che possano influenzare il commercio fra gli Stati membri dell'Unione Europea e che abbiano per oggetto o per effetto la prevenzione, la restrizione o la distorsione della concorrenza e, in particolare, quelle che:*

- 1) Fissano in modo diretto o indiretto i prezzi di acquisto o di vendita o qualsiasi altra condizione commerciale;*
- 2) Limitano o controllano la produzione, i mercati, lo sviluppo tecnologico o gli investimenti;*
- 3) Creano ripartizione del mercato o delle risorse disponibili;*
- 4) Applicano condizioni differenti a transazioni equivalenti con le parti commerciali, ponendole quindi in svantaggio competitivo;*
- 5) Rendono la conclusione dei contratti soggetta all'accettazione da parte della controparte di obblighi supplementari che, per loro natura o in base alle consuetudini commerciali, non hanno alcuna attinenza con la materia oggetto del contratto.”*

Qualsiasi attività degli associati ad Assogastecnici o del personale dipendente di Assogastecnici che violi queste o altre disposizioni applicabili delle normative antitrust va a detrimento degli interessi dell'Associazione e dei suoi associati e sono inequivocabilmente contrari alla politica di Assogastecnici.

In modo particolare, la politica antitrust di Assogastecnici proibisce qualsiasi discussione o scambio di informazioni fra i suoi associati che possano implicare un accordo o una pratica concertata riguardante:

1. Prezzi o fattori di prezzo;
2. Costi e struttura della domanda;
3. Profitti e margini di profitto;
4. Volumi di produzione e vendite;
5. Aree di mercato e territori di vendita;
6. Piani di investimento e di marketing;
7. Formulazione degli ordini e reiterazione degli ordini;
8. Condizioni di credito o qualsiasi altro termine o condizione di vendita;
9. Selezione, rifiuto o messa fuori mercato di clienti o fornitori.

I verbali ufficiali devono essere redatti, per ogni singola riunione, dal personale o sotto la guida del personale di Assogastecnici.

Essi costituiscono il registro ufficiale dell'Associazione.

È responsabilità di ogni associato e di ogni persona appartenente allo staff di Assogastecnici prendersi personalmente carico di rispettare la legislazione europea in materia di antitrust e di evitare qualsiasi discussione, di qualsiasi genere, che esuli dagli scopi e dalle finalità di Assogastecnici.